

**Protecting minors against violence:  
from strategy to practice**

**Tutelare i minori contro la violenza:  
dalle strategie alle pratiche**

*Elisabetta Biffi*<sup>1</sup>

**Abstract**

Based on a reflection on forms and meanings of the childhood protection in our contemporary era, this paper aims at proposing the analysis of some international strategies of intervention to tackle the emergency of violence against children. The report *10 years on: Global Progress and Delay in Ending Violence Against Children – the Rhetoric and the Reality*, recently published by the International NGO Council on Violence Against Children, highlights the extent and the pervasiveness of violence against children. The childhood protection, in this panorama, is a complex task, which needs a strategic intervention from different levels and several perspectives. This paper will explore some of the main possible international strategies in order to create a network for understanding, preventing and dealing with the drama of violence against children.

**Keywords:** childhood protection, rights of the children, violence, history of the childhood.

**Premessa**

Lo scorso novembre 2016, International NGO Council on Violence Against Children ha pubblicato il report *10 years on: Global Progress & Delay in Ending Violence Against Children – the Rhetoric & the Reality*<sup>2</sup>. Si tratta di un documento, a 10 anni dalla pubblicazione dello *UN Study on Violence against Children* promosso dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e cui si dirà più avanti, che ha messo in luce quanto la violenza contro l'infanzia sia oggi ancora ben radicata in tutto il mondo, assumendo forme complesse e plurime, in continua evoluzione (dal maltrattamento e abuso familiare allo sfruttamento

<sup>1</sup> Università di Milano-Bicocca.

<sup>2</sup> Maggiori informazioni e relativo documento sono reperibili alla pagina: <https://www.crin.org/en/library/publications/international-ngo-council-violence-against-children-10-years-global-progress> (consultato il 26 novembre 2016).

dei minori nel mercato lavoro e in quello della prostituzione, dall'utilizzo di pratiche crudeli a quello delle punizioni corporali, dalla legalità della pena di morte a minori alla legalità del matrimonio delle bambine, dall'impiego di minori nei conflitti armati all'esposizione costante al clima di violenza delle nostre società contemporanee, dalla violenza assistita in famiglia alla violenza fra pari, e così via). La tutela dei minori, in tale scenario, si rende faccenda complessa non solo per i molteplici significati e forme che assume la violenza ma anche per i significati sottesi alle forme assunte dalla tutela stessa (Biffi, 2013). Cosa significa, infatti, tutelare i minori? Quali sono gli impliciti della tutela, in riferimento alla relazione di potere/responsabilità che si gioca fra adulti e bambini, così come fra privato e istituzionale? Per rispondere a tali interrogativi e comprendere le forme che attualmente sono perseguibili nella lotta alla violenza all'infanzia, occorre prima di tutto ricercare il senso contemporaneo della tutela dei minori, arretrando almeno di un secolo la lancetta del tempo.

### **1. Alla ricerca dei significati contemporanei della tutela dei minori**

Il ventesimo secolo è stato dominato da oscillamenti fra una visione dei bambini come soggetti bisognosi di protezione ad una visione che li voleva soggetti da *addomesticare*, attraverso l'educazione (Daniel & Ivatts, 1998), fra una concezione di infanzia *debole*, perché composta da soggetti di *minore* competenza, ad una concezione di infanzia *oppressa* dal dominio adulto e in cerca di liberazione (Hart, 1997). Entrambe le visioni hanno alternativamente determinato la costruzione di scelte di welfare e di politiche di tutela che hanno segnato il passo del passaggio fra '800 e '900 (Jenks, 1996), sino a giungere a quel più recente dibattito sui diritti dei minori ove, in fondo, si è giocata la partita della stessa definizione di cosa siano *l'infanzia* e *i bambini*, atto finale – ma non concluso – di un processo iniziato molto prima. Sostiene a tal proposito Cambi: “La ‘*scoperta dell'infanzia*’ è stata prima di tutto una *comprensione dell'infanzia reale*, sviluppata attraverso le scienze soprattutto umane, dal Settecento in poi. È stata poi un evento storiografico, per così dire, che ha riguardato lo *studio attento e organico della ‘storia dell'infanzia*’, nel mondo antico, medievale e moderno, poi anche in quello pluriculturale della cosiddetta ‘*storia mondiale*’. Infine è stata una graduale *messa a punto dei diritti dell'infanzia* a livello culturale e politico” (Cambi, 2012, p. 1). Per comprendere i significati che la tutela dei minori assume nel panorama contemporaneo è, perciò, necessario partire proprio da qui, muovendosi alla ricerca di quei reciproci processi di riconoscimento e definizione che il concetto e le pratiche di tutela hanno intrecciato nel corso del tempo con il concetto e le pratiche

dell'infanzia. Secondo Lindsay (1992) è possibile ripercorrere tre movimenti nel processo di definizione della tutela dei minori: liberazionista, protezionista e pragmatista.

Il primo movimento si è fatto portatore di istanze di liberazione dei minori dallo sfruttamento adulto per la salvaguardia, in estrema sintesi, della loro sopravvivenza e integrità fisica. È quel processo che si è visto attivarsi nell'Ottocento a fronte della rivoluzione industriale e dell'impiego massiccio di bambini per il mercato del lavoro. Laddove ancora non v'era quasi differenza fra essere adulti ed essere bambini, l'impiego dei minori nel lavoro era fatto quasi naturale, che però richiamò l'attenzione prima dei movimenti filantropici e poi della società pubblica, portando alla definizione di norme e convenzioni specifiche (si pensi al *Children Act* del 1908). Tali convenzioni, però, non erano ancora volte al riconoscimento del minore nella propria specificità e dignità. Sarà solo il XX secolo a *vedere* i bambini, sia sul piano culturale che normativo. Nel 1902 la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato approva una Convenzione specifica che richiama l'applicabilità delle leggi nazionali ai processi di tutela dei minori. Successivamente, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (*International Labour Organization* – ILO), con la Convenzione n. 5 del 1919, fissa a 14 anni l'età minima per l'ammissione dei minori al lavoro nelle industrie. Si tratta di un atto che segna una prima forma di tutela del minore, seppur diretta alla sola salute fisica, un passo verso la presa di responsabilità da parte delle istituzioni adulte nei confronti dei minori, che si ritrova anche nella Convenzione del 1921 per la soppressione della tratta delle donne e dei fanciulli. Ancora, però, non era il diritto del bambino in quanto tale l'oggetto della tutela: era la salute dell'adulto che quel bambino sarebbe diventato. Va, d'altro canto, ricordato che il movimento che dal XVIII secolo ha portato al riconoscimento dei diritti universali dell'uomo è nato da un processo di riconoscimento dei diritti all'uomo in quanto cittadino, senza mirare a quella comprensione della dignità di ogni uomo che sarà alla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Moro, 1991). In tale senso, i minori non erano contemperati da tali processi di tutela proprio perché non ancora cittadini.

La vera innovazione arriverà, però, dalla *Dichiarazione sui diritti del bambino* (la cosiddetta Dichiarazione di Ginevra), sollecitata dalla Unione Internazionale dei Soccorsi all'Infanzia e approvata dalla Società delle Nazioni il 24 settembre 1924, nella quale si fa più forte il movimento di protezione dell'infanzia. È presente in essa, infatti, un esplicito riferimento ai diritti del minore, primo fra tutti quello di vedersi applicato il codice legislativo in vigore nel Paese di cui possiede la cittadinanza, con un richiamo indiretto al suo essere cittadino. Si tratta ancora di una Dichiarazione, una sorta di 'attestazione di principi' che non ha valore vincolante per Stati aderenti. Al tempo stesso, è il segnale che negli Stati occidentali iniziava a farsi presente una riflessione sull'infanzia e sulla responsabilità della sua tutela.

Sarà proprio la seconda guerra mondiale, con gli impressionanti numeri di orfani e di bambini soli che risulteranno dalla sua conclusione, ad imporre agli Stati una maggiore presa in carico del problema e la costruzione di impegni più incisivi. Nel 1946 (con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'11 dicembre), Le Nazioni Unite istituiscono l'UNICEF, fondo delle Nazioni Unite per la protezione dell'infanzia, mentre nel 1948 le Nazioni Unite proclamano la *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, praticamente silente rispetto ai fanciulli. Proprio per questo, lo stesso anno il Consiglio Generale dell'Unione Internazionale per la protezione dell'infanzia (che prese il posto della precedente Unione Internazionale dei Soccorsi all'Infanzia) approva un'integrazione alla Dichiarazione centrata sulla protezione del bambino, anche a fronte della disumana esperienza della seconda guerra mondiale. Sebbene, infatti, molti provvedimenti nel corso del XX secolo siano stati presi anche a livello delle singole Nazioni aderenti, in riferimento ai diritti umani, permaneva a livello internazionale una reale condivisione dei principi basilari in termini di diritti dell'infanzia. Ancora lungo, perciò, fu il cammino di dibattito internazionale per giungere all'approvazione, il 20 novembre 1959 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, che iniziò ad impegnare gli Stati firmatari, seppur non ancora da un punto di vista giuridico, quantomeno da quello etico e politico.

In termini di strategie di tutela, va precisato che un passo importante a livello internazionale, al fine di agire la costruzione di un welfare che fosse tutelante anche verso i minori, è giunto nel 1961 dal Consiglio d'Europa, con la firma della *Carta Sociale Europea* che, nel suo articolo 7, declamava "The right of children and young persons to protection" – relativamente soprattutto al loro impiego nel mondo del lavoro – e nell'articolo 17 che presentava un esplicito riferimento alla tutela del diritto della madre e del bambino ad una adeguata protezione socio-economica. D'altro canto, così sviluppatosi, il movimento protezionista (Lindsay, 1992) ha sancito la necessità di proteggere quella condizione 'liberata' ereditata dall'800: una visione di tutela che, ancora, si poggiava sul ruolo perno dell'adulto e delle istituzioni, vedendo i minori in posizione passiva, come vittime o come soggetti vulnerabili da salvare. Gli Stati hanno, così, riconosciuto l'obbligo di proteggere i bambini e, sulla scorta di questa prospettiva, molti Stati hanno iniziato a dotarsi di strumenti e sistemi per intervenire in difesa dei minori (Butler-Sloss, 1988).

Sarà, però, solo la *Convenzione sui diritti dell'infanzia (Convention on the rights of the child)* del 1989<sup>3</sup> ad assumere valore vincolante per gli Stati

<sup>3</sup> Va precisato che fra la Dichiarazione del 1959 e la Convenzione del 1989 vi furono altri passi importanti, quali i Patti Internazionali sui diritti civili e politici (1966), che non è possibile esplorare oltre in questa sede.

aderenti, adeguando il proprio *corpus* legislativo nazionale alla Convenzione stessa. Pur permanendo una matrice protezionista, che ha influenzato molti degli articoli della Convenzione, come dimostrano le specifiche sulla tutela di minori in particolari condizioni di vulnerabilità (disabilità, art. 23; minori rifugiati, art. 22; minori coinvolti in conflitti armati, art. 38), la Convenzione del 1989 assume un sapore diverso che conferisce al concetto di tutela un significato altro rispetto a quello di ‘protezione’. Anche grazie al movimento che negli anni ’70 aveva portato in auge il processo di emancipazione della donna, iniziano ad essere maturi i tempi per un riconoscimento dell’infanzia come detentrica di propri diritti, nel qui ed ora dell’essere bambino. È l’assunzione del bambino a ‘soggetto giuridico’ che apre alla possibilità che sia perseguito il suo interesse primario prima ancora – ad esempio – di quello del padre o della madre. Il passaggio dalla dichiarazione del 1959 a quella del 1989 segna, così, il passaggio “dal concetto di welfare per l’infanzia a quello di diritti del bambino” (Scarpato, 2012, p. 31), necessario per dare vita a quel moto ‘preventivo’, che mirava non solo a proteggere i minori ma anche a sostenerne il ruolo attivo (Parton, 2006). È questo che porta a quell’approccio pragmatista che Linsday riconosce come frutto soprattutto del lavoro delle organizzazioni in difesa dei diritti dell’infanzia, le quali hanno centrato il loro intervento sul rafforzamento dei minori come cittadini (Linsday, 1992). In questa stessa direzione vanno letti anche gli sforzi verso pratiche di *advocacy* (Boylan & Dalrymple, 2009) che vedono il processo di tutela divenire non solo azione esterna dell’adulto ma anche progetto di coinvolgimento del minore, da ascoltare e attivare nel momento in cui si interviene in sua difesa.

Il concetto di tutela che si è oggi ereditato nel nostro contesto occidentale unisce, così significati connessi alla protezione dell’infanzia a significati che rimandano al suo riconoscimento, anche nei termini di un auto-riconoscimento, e mantiene soprattutto un taglio, prima di tutto, istituzionale. Una prospettiva, dunque, complessa che vede la tutela come progetto multidimensionale al contempo giuridico, psicologico, economico, sanitario, sociale e formativo (Mostardi, Scardaccione & Petrosino, 2006).

Tutto ciò diviene ancor più cogente quando la tutela è chiamata ad affrontare la violenza ai minori.

L’articolo 19 della Convenzione sancisce, infatti, che gli Stati sono tenuti a prendere ogni misura necessaria (sul piano legislativo, amministrativo, sociale e educativo) per proteggere il bambino da qualsiasi forma di abuso, violenza – fisica o psicologica –, trascuratezza, maltrattamento o sfruttamento. Ma in questa definizione v’è il rimando ad un fenomeno, la violenza all’infanzia, che di per sua natura è sfuggente e complesso. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel documento *World Report on Violence and Health* (2002), ha definito la violenza come “l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato

o effettivo, contro se stessi, un'altra persona o contro un gruppo o di comunità, che o determini o che abbia un'alta probabilità di causare lesioni, morte, danno psicologico, problemi di sviluppo o deprivazione” (Krug *et al.*, 2002, p. 5, trad. nostra). Simile definizione si ritrova anche nel General Comment No. 13 (2011) della Commissione dei Diritti del Bambino delle Nazioni Unite, che in aggiunta precisa come vadano considerate forme di violenza anche la tortura e il trattamento-punizione inumana o degradante, la violenza fra i minori, la violenza contro se stessi, le pratiche violente (quali le mutilazioni genitali femminili), la violenza pervasiva nei mass media, la violenza attraverso le nuove tecnologie, la violenza istituzionale e ogni violazione dei diritti del bambino. Il Commento indicato rimarca, inoltre, i rischi di violenza fisica cui possono essere soggetti i minori con disabilità (UN document CRC/C/GC/13, Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva, 18 April 2011).

Ne deriva una definizione ampia, che dà conto della complessità del tema su cui molti studi hanno offerto il loro contributo (Aldama, 2003; Edling, 2014; Epp & Watkinson, 1996; Francia & Edling, 2016; Riva, 1993). A fronte di questa complessità, il concetto di tutela dell'infanzia assume sfumature plurime e richiede, per essere efficace, plurime forme d'intervento. Nel corso delle prossime pagine si proverà, così, a tracciare possibili strategie di tutela e a comprendere in che modo sia possibile tradurle in pratica.

## **2. Strategie internazionali di tutela dei minori contro la violenza**

La Convenzione sui diritti dell'infanzia è entrata in vigore ad opera dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Gli Stati parte della Convenzione hanno accettato (articolo 44) di fornire regolari *reports* per dare conto dei passi compiuti nella direzione di implementare, garantire e promuovere i diritti e lo spirito della Convenzione. Pertanto, al fine di supervisionare i lavori, nel 1991 venne istituita la Commissione dei Diritti del Bambino (*Committee on the Rights of the Child*)<sup>4</sup>, costituita da 18 esperti indipendenti incaricati di monitorare l'implementazione della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia nei Paesi firmatari. La Commissione periodicamente individua occasioni di confronto (*Days of General Discussion*) su articoli della Convenzione o tematiche specifiche che si ritengono fondamentali per i fini della Commissione.

Sin dall'inizio della sua fondazione, molti sono stati gli sforzi dedicati ad affrontare tematiche connesse alla violenza all'infanzia (quali: il ruolo dei

<sup>4</sup> Informazioni sulla Commissione sono reperibili alla pagina: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx> (consultata il 26 novembre 2016).

bambini nei conflitti armati, nel 1992; il ruolo e la protezione delle bambine, nel 1995; l'amministrazione della giustizia minorile, nel 1995). Nel gennaio del 2000, però, alla sua 23esima sessione, la Commissione ha deciso di dedicare due edizioni dei Days of General Discussion (settembre 2000 e settembre 2001) al tema "Violenza all'infanzia", puntando nel 2000 il focus sulla violenza subita 'a causa dello Stato' (*State violence*) da quei minori che vivono in istituzioni gestite o supervisionate dallo Stato e nel contesto della gestione della giustizia. Nel 2001, invece, il focus è stato la violenza subita dai minori in famiglia e a scuola.

A fronte di quanto rilevato, nel 2001, sotto richiesta della Commissione dei Diritti del Bambino, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha richiesto, con la risoluzione 56/138, uno studio approfondito e internazionale sul tema della violenza all'infanzia, al fine di comprendere il fenomeno e fornire adeguate raccomandazioni agli Stati membri per l'implementazione di azioni strategiche. Lo studio è stato commissionato nel 2003 a Paulo Sérgio Pinheiro ed è stato realizzato, con la collaborazione di: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Children's Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO) e International Labour Organization (ILO), attraverso un processo di ricerca partecipata con consultazioni regionali e nazionali, incontri e visite nei vari Paesi membri. I bambini sono stati coinvolti in tutte le consultazioni regionali, al fine sia di raccogliere il loro punto di vista e la loro esperienza, sia di ascoltare i loro suggerimenti in merito alla lotta alla violenza. Nel 2006 the *United Nation Study on Violence Against Children*<sup>5</sup> è stato presentato alla Assemblea Generale, fornendo un quadro che tracciava la violenza come fenomeno importante nelle Paesi membri.

Va, infine, detto che nel 2002 fu pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Krug *et al.*, 2002) il report mondiale sulla violenza e salute pubblica, dove una parte specifica è stata dedicata all'infanzia. Sempre del 2002 è la dichiarazione e il piano d'azione "A Word Fit for Children"<sup>6</sup>, nella sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tenutasi nel maggio 2002, ove i capi di Stato si sono impegnati a promuovere i diritti del bambino su scala mondiale e ad attuare gli obiettivi e le strategie concordate.

In che modo le strategie attraversate nei citati eventi e documenti possono essere considerate forme di tutela dell'infanzia dalla violenza?

In primo luogo, nel richiamare le stesse Nazioni Unite ad un ruolo di vigilanza attiva e costante sul fenomeno, riconoscendone anche il costo in

<sup>5</sup> Informazioni a riguardo sono reperibili alla pagina: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx> (consultata il 26 novembre 2016).

<sup>6</sup> Informazioni dettagliate sono disponibili alla pagina: <https://www.unicef.org/specialsession/wffc/> (consultato il 26 novembre 2016).

termini sociali, economici e culturali. Una delle raccomandazioni conclusive dello Studio suggeriva, infatti, l'istituzione di una figura garante sul tema della violenza all'infanzia, cosa che è stata poi accolta dalle Nazioni Unite nel 2008 con la GA Resolution A/RES/62/141 che ha istituito la figura del Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children<sup>7</sup>. Una figura che si va ad integrare alle altre già individuate (quali: Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Special Rapporteur on violence against women, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, oltre alla Committee on the Rights of the Child) ritenuta necessaria proprio per la specificità del fenomeno della violenza all'infanzia.

In secondo luogo, nell'imporre agli Stati membri una specifica attenzione al tema, promuovendo la revisione dei propri ordinamenti con l'aggiunta di norme specifiche per tutelare i minori dalla violenza. Inoltre, nel ricordare in modo perentorio che la libertà da ogni forma di violenza è titolarmente un diritto dei minori e non solo corollario di altri diritti. Le Nazioni Unite l'hanno rimarcato ancora recentemente, nel 2011, con il General Comment no. 13 della Committee on the Rights of the Child: "The right of the child to freedom from all forms of violence"<sup>8</sup>.

In terzo luogo, nel costruire forme di collaborazione internazionale che riconoscessero il valore della rete per affrontare la violenza all'infanzia. Si ritrovano, infatti, le basi di una collaborazione fra OHCHR, UNICEF e WHO per, a loro volta, contribuire all'implementazioni di reti anche di supporto alle organizzazioni non governative che si occupano di lotta contro la violenza all'infanzia.

Il movimento costruitosi a partire da quel documento ha dato il via ad un dibattito che ha mantenuto alta l'attenzione sul fenomeno a livello internazionale in questo ultimo decennio. Lo dimostra un secondo recente documento brevemente citato in apertura: nel novembre 2016, infatti, The International NGO Council on Violence Against Children ha pubblicato il report *10 Years on: Global Progress & Delay in Ending Violence Against Children – the Rhetoric & the Reality*. Un documento che può essere considerato come l'ultimo atto di un dibattito sulla tutela dell'infanzia dalla violenza che si era aperto con la Convenzione del 1989. Il report *10 Years on* rimarca, infatti, i passi in avanti, almeno a livello normativo e formale, che

<sup>7</sup> Informazioni a riguardo sono reperibili alla pagina: <http://srsg.violenceagainstchildren.org> (consultato il 26 novembre 2016).

<sup>8</sup> Testo integrale disponibile alla pagina: [http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf) (consultato il 26 novembre 2016).

si sono compiuti nel corso degli ultimi dieci anni. Ne è una prova il fatto che il numero dei Paesi che hanno legalmente proibito ogni forma di punizione corporale in ogni contesto è triplicato dalla pubblicazione del primo Studio. Certo, lo stesso report sottolinea anche i forti ritardi nella lotta alla violenza all'infanzia, se si considera ad esempio che il primo *UN Study on Violence against Children* poneva al 2009 il termine per sancire in tutti gli Stati la legale proibizione di ogni forma di violenza contro i minori, cosa che non è ancora ad oggi realtà. Al tempo stesso, però, l'attenzione internazionale, sul piano quantomeno formale, continua a restare alta e l'eliminazione della violenza all'infanzia è stata identificata dalle Nazioni Unite come uno dei *sustainable development goals* identificati per la propria Agenda verso il 2030 (goal 16,2: *End abuse, exploitation, traffickling and all forms of violence against and torture of children*) istituendo a tale fine una Global Partnership impegnata in questa partita<sup>9</sup>. Similmente, anche l'Europa si sta muovendo nella stessa direzione, basti pensare al documento del Council of Europe *Strategy for the Rights of the Child 2016/2021* (DECS-ENF) e al documento del Council of Europe *Policy guidelines on integrated national strategies for the protection of children from violence*, CM/Rec(2009)10, che seguono la stessa direzione di intervento, seppur con delle proprie peculiarità.

La storia sin qui tratteggiata delle strategie internazionali e istituzionali per il tema della violenza all'infanzia pone in evidenza, però, quanto la legislazione a tutela dei minori sia ad uno stadio ancora germinale. Nella già recente storia dei diritti umani, il bambino è stato l'ultimo soggetto ad essere riconosciuto come soggetto giuridico. La storia del diritto internazionale minorile è una scienza giovane (Scarpati, 2012), su cui ancora molto v'è da lavorare. Gli stessi documenti sinora citati e le strategie in essi percorse non sono privi di lati ideologici e di ambiguità semantiche che in questa sede non è possibile approfondire<sup>10</sup>. Anche perché, al fine di divenire davvero efficace, ogni strategia comunque necessita di un passaggio di traduzione dal livello internazionale a quello nazionale e, ancora oltre, dal livello giuridico a quello progettuale. Nel già citato *UN Study on Violence Against Children* vi erano precise raccomandazioni per affrontare il problema traducendo le strategie in azioni, fra le quali: rafforzare le reti e azioni strategiche a livello nazionale e locale; proibire legalmente ogni forma di violenza contro i minori; dare priorità alla prevenzione; promuovere valori non violenti e agire in termini di sensibilizzazione e consapevolezza del problema; sviluppare le

<sup>9</sup> Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina: [www.end-violence.org](http://www.end-violence.org) (consultata il 27 dicembre 2016).

<sup>10</sup> Una più estesa analisi delle strategie internazionali in ambito di lotta alla violenza all'infanzia è oggetto di una prossima pubblicazione da parte dell'au\*\*.

capacità dei professionisti che operano coi minori, specialmente in ambito di tutela; provvedere alla costruzione di sistemi di supporto e assistenza sociale; garantire la partecipazione dei bambini in quanto cittadini; creare sistemi e servizi di facile accesso per i minori; garantire il perseguimento degli attori di violenza; prestare attenzione alla dimensione di genere nella violenza contro i minori; sviluppare sistemi nazionali di raccolta dati e di ricerca; rafforzare la cooperazione internazionale. A questo punto, pertanto, si intende prendere spunto da alcune di queste raccomandazioni per ragionare sulle forme possibili di tutela oggi.

### **3. Dalle strategie alle forme della tutela**

Come già accennato, in tutti i documenti citati si possono trovare raccomandazioni e indicazioni strategiche. Le principali, certamente, sono quelle che derivano dai diritti della Convenzione sui diritti dell'infanzia, che esplicitano esattamente il campo d'intervento, soprattutto negli articoli direttamente rivolti alla tutela dei minori dalla violenza, quali l'articolo 19. Altre linee, però, sono perseguibili e sembrano particolarmente rilevanti per chi si occupa di sistemi educativi e formativi. Si proverà ora, pertanto, a tracciarle brevemente.

#### *3.1. Dare alla tutela leggi adeguate*

Il punto principale sottolineato dai documenti attraversati e dalle raccomandazioni ad essi inerenti resta collegato alla predisposizione di norme adeguate per la tutela dei minori contro la violenza. Nella sua introduzione, Paulo Sérgio Pinheiro, l'esperto che ha condotto il primo studio del 2006 commissionato dalle Nazioni Unite, non nasconde l'amarrezza per i pochi, seppur significativi, traguardi raggiunti, rimarcando la necessità di assicurare la presenza di leggi a tutela dei minori in tutti gli Stati del mondo: sebbene non siano sufficienti, leggi specifiche e adeguate sono indispensabili per poter tutelare davvero, per non affidare la tutela a sforzi di beneficenza ma a diritti pienamente riconosciuti (NGO Council on Violence Against Children, 2016). Certamente, si tratta di un punto di partenza che non risolve di per sé il problema. D'altro canto, il report *10 Years on* denuncia come continuino a restare legali molte delle più esplicite forme di violenza all'infanzia, se si considera che in 14 Stati continua ad essere in vigore la pena di morte per i minori e che in 22 Stati sono ancora legali le forme di mutilazione genitale femminile o, ancora, che 93 Paesi continuano a consentire il matrimonio in

minore età. In questi termini, la presenza di diritti regolati dalla legge è una necessaria forma di tutela: laddove non v'è diritto, per lo meno sul piano istituzionale, non v'è nemmeno forma di difesa istituzionale.

### 3.2. *Costruire sistemi di tutela sul territorio*

Il panorama internazionale appena descritto e i documenti che ad esso sono collegati sul piano di direttive e raccomandazioni sovranazionali si scontrano, però, con un panorama di piani normativi nazionali assai disomogeneo e variegato e, ancora di più, con sistemi di welfare che non sempre sono in grado di sostenere le grandi premesse di convenzioni e raccomandazioni.

Ne è un esempio l'Italia: coerentemente al dibattito internazionale, l'Italia sembra essere dotata di un corpus giuridico adeguato per la protezione dei minori dalla violenza, maltrattamento e abuso<sup>11</sup>. Eppure, il lavoro di tutela in Italia resta faticoso e disomogeneo nel suo territorio. Come si è detto, l'Italia è dotata di misure normative abbastanza precise, ma la sua dispersione in regolamenti a livello delle Regioni e degli Enti e locali, le politiche territoriali difformi anche in termini di costituzione degli uffici e di formazione dei professionisti della tutela rendono la strategia di tutela estremamente difforme e non sempre efficace su tutto il territorio nazionale.

<sup>11</sup> L'Italia è dotata di una Costituzione che, dal 1948, ha sancito, direttamente e indirettamente, molti diritti per il fanciullo, quali il diritto alla famiglia, alla salute, all'educazione. È, però, a partire dagli anni Settanta che inizia a farsi strada un movimento di attenzione anche sul piano giuridico che vede centrale la tutela degli interessi fondamentali del minore (a partire dalla L. 184/1983, Diritto del bambino a una famiglia, e successiva L. 149/2001). Vero è che con la ratifica della Convenzione dei diritti dell'infanzia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 (e i suoi 2 protocolli opzionali con la Legge n. 46 del 11 marzo 2002) si è aperto un movimento che ha visto la volontà di promuovere i diritti prima ancora che di tutelare, in ottica quasi preventiva (si pensi alla L. 285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, o con la legge 23 dicembre 1997, n. 481, Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, e la L. 285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Va poi ricordata la Carta di Noto, siglata il 9 giugno 1996 e aggiornata poi il 7 luglio 2002 e il 12 giugno 2011, che ha tracciato le linee per l'indagine e l'esame psicologico del minore, le quali non solo servono a garantire l'efficienza e la correttezza del processo ma anche a tutelare il minore dalla violenza possibile nel procedimento. Inoltre, si ricordano i provvedimenti di più ampio respiro diretti all'organizzazione del welfare (L. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e a misure specificatamente dedicate alla lotta alla violenza (quali la L. 154/2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari). Infine, bisogna riconoscere che l'Italia ha ratificato la *Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori* con la Legge n. 77/2003 e ha sottoscritto la *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale* (Lanzarote, 25 ottobre 2007).

È del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (2009) la constatazione che “nonostante l'ottima previsione normativa, nella prassi continuano a persistere forti criticità”. Il principio fondamentale è che la tutela dei minori passa attraverso la tutela delle famiglie e delle comunità in cui sono inserite: “Il sistema di protezione e tutela dei ‘minori’ e il sostegno alla genitorialità sono infatti solitamente considerati due ambiti distinti, regolamentati da riferimenti legislativi diversi, che hanno storie e radici diverse, che perseguono obiettivi diversi ecc. La sfida condivisa oggi nella maggior parte dei sistemi occidentali di welfare è riuscire a far lavorare in tandem questi due ambiti di servizio, pur mantenendo una certa indipendenza fra loro: non si tratta infatti di non riconoscere la centralità dei diritti individuali del bambino come soggetto o di piegarli e quindi nasconderli alle esigenze di una visione familistica, e neppure di voler salvaguardare i legami familiari a qualunque costo, ma di affermare che tali diritti, per essere concretamente esigiti, passano anche, perlomeno nelle situazioni di tutto il suo mondo relazionale” (Serbati & Milani, 2013, p. 46). In questi termini v'è una differenza sottile quanto sostanziale fra il piano della protezione del minore e quello della tutela dei suoi diritti: “Occorre avere chiara la differenza radicale tra ‘protezione del minore’, realizzata nell'autonomia dei servizi, e ‘tutela dei diritti’, realizzata dal settore giuridico con le sue regole garantiste che si riferiscono a quelle funzioni giurisdizionali (diritto di difesa, principio del contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice)” (Mostardi, Scardaccione & Petrosino, 2006, p. 34). Di fatto, dunque, la tutela passa attraverso forme di reti di servizi che sappiano fare sistema intorno al minore e che sappiano costruire progetti di tutela integrati, con uno sguardo multi-professionale e multi-attoriale, integrando protezione del minore e delle famiglie e tutela dei reciproci diritti.

### *3.3. La formazione degli operatori*

Come si è già detto, la formazione degli operatori rientra fra le raccomandazioni da più parti sottolineate nei documenti internazionali. Eppure, si tratta dell'aspetto più complesso: non solo perché i profili professionali che a livello Europeo e oltre sono chiamati ad occuparsi di tutela dei minori sono vari e svariati: professionisti di ambito sanitario, legale, sociale, educativo. Spesso, inoltre, mancano percorsi formativi specifici che siano in grado di offrire ai professionisti quelle competenze cruciali per lavorare nell'ambito della tutela minorile. Si sta parlando, in questi termini, non solo di competenze strumentali ma anche e soprattutto di quelle competenze emotive e affettive che si rivelano fondamentali nel lavoro con la violenza, nell'impatto con la

sofferenza e la crudeltà che caratterizzano le storie della violenza. In questo, chi scrive ritiene che la pedagogia può e deve giocare il suo ruolo – di scienza dell’infanzia, di scienza della formazione, di scienza dell’uomo – per costruire modelli e percorsi formativi capaci di dare spazio ad una presa in carico del proprio vissuto da parte degli operatori, come tassello fondamentale per poter lavorare nell’ambito della violenza all’infanzia (Riva, 1993). Perché, prima e oltre le strategie e i sistemi della tutela, vi sono gli incontri, umani, fra professionisti e minori, anzi fra adulti e bambini. Donne e uomini chiamati ad incarnare un modo diverso, non abusante, di essere adulti agli occhi dei bambini, di agire pratiche di cura e non di violenza. La tutela, allora, è anche quella dei gesti, degli ascolti pazienti e della presenza ferma di questi adulti, per tentare di alleviare le ferite che altri adulti hanno inferto ai bambini, forse perché un tempo anch’essi sono stati bambini feriti. In questo senso, le strategie e i sistemi di tutela devono provvedere a dare forma a professionisti capaci di pratiche preventive e difensive. Anche in questo, la pedagogia può offrire un contributo importante, come si andrà poi precisando.

### *3.4. La tutela della ricerca*

La quarta e ultima forma della tutela che si intende qui sottolineare è quella legata al bisogno di ricerca, più volte rimarcato nei documenti citati, alla necessità di studiare il fenomeno per poterlo comprendere. Sebbene i richiami siano spesso nei termini di ‘collezione di dati’ e di evidenze – che, nel panorama contemporaneo, sembrano essere unica garanzia di realtà, alimentando un circolo non sempre virtuoso –, in questa sede si vuole provare a dare a tale richiesta un profilo differente.

Tutto quanto esposto nei primi paragrafi, tutto il lungo percorso di riconoscimento ed emancipazione di cui si è detto poco sopra è stato fortemente influenzato dagli studi delle scienze umane, dalle scoperte avanzate sullo sviluppo dell’infanzia che, sotto diversi punti di vista, nel corso del XX secolo hanno sottolineato il ruolo fondamentale delle interazioni primarie nello sviluppo del bambino (Freud, 1970; Piaget, 1952; Vygotskij, 1974; Bowlby, 1972). Gli studi ecologici di Bronfenbrenner hanno portato ad evidenziare la necessità di comprendere le relazioni adulto-bambino in una prospettiva integrata a più livelli, come microsistema (relazione bambino-genitore, bambino-insegnante, bambino-gruppo dei pari), mesosistema (come relazione tra microsistemi), ecosistema (come relazione-ambiente) e macrosistema (bambino e politiche sociali), incidendo sul modo stesso con il quale si è pensata la costruzione dei modelli di tutela, ancora oggi in vigore (Mostardi, Stardaccione & Petrosino, 2006).

Ma, soprattutto, il processo di riconoscimento di dignità dei bambini che ha preso le mosse lo scorso secolo deve molto agli studi che, a partire dagli anni Sessanta del XX secolo – se si considera che da più parti ne viene riconosciuta la prima opera, per certi versi fondativa, in quel testo di Ph. Ariès, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, edito nel 1960 – hanno iniziato a costruire una *storia dell'infanzia*. L'interesse da parte delle scienze giuridiche verso il bambino come soggetto di diritto è andato, così, di pari passo con la costruzione di una storia dell'infanzia. È stato proprio questo interesse storico per l'infanzia che ha reso possibile *vedere i bambini*, nella loro vita quotidiana, nel loro essere bambini e non proiezioni di adulti. Il “secolo dei fanciulli” di cui parla E. Key (1906) fu, dunque, l'inizio di un processo di progressiva scoperta dell'infanzia come processo però non lineare ma complesso e tortuoso; il processo di riflessione storica che ha fondato una *storia dell'infanzia* e una *storia dei bambini e delle bambine* (Ariès, 1960; Becchi, 1979; 1994; Becchi, Julia, 1996; Cambi, Ulivieri, 1988; Key, 1906; Postman, 1984; Trisciuzzi, 1990; Trisciuzzi & Cambi, 1989; Covato & Ulivieri, 2002) ha, così, favorito la nascita di una *cultura dell'infanzia*, creando le basi per lo sviluppo di politiche attive e tutelanti rivolte ai minori (Macinai, 2006).

Se si è, pertanto, giunti a vedere il bambino come soggetto di diritto e la tutela come approccio sinergico e integrato fra protezione, cura e riconoscimento, lo si deve anche all'attenzione posta su di essa e sulle sue specificità dalle scienze dell'uomo e, si vuole sottolineare, dalla pedagogia. D'altro canto, solo per citare un esempio fra i molti possibili, il pensiero della Montessori che vedeva i bambini attori del proprio percorso, che ricordava come fosse il bambino padre dell'uomo (1949), è stato propulsore e cassa di risonanza di un passaggio dal bambino da proteggere a quello da ascoltare e riconoscere per ciò che è e non per ciò che diverrà.

In questi termini, la tutela alla violenza può e deve arrivare, ancora una volta, anche da chi studia l'infanzia e la sua formazione, e questo vale sia per le strategie, sia per i sistemi, sia per le pratiche. Si tratta da un lato di approfondire, studiare e comprendere il fenomeno della violenza all'infanzia – a partire da quali siano i percorsi e i vissuti che formano gli adulti violenti e quali i vissuti dei bambini vittima di violenza e i percorsi e processi educativi per loro più idonei –, dall'altro lato di essere supporto per progettare e valutare gli interventi di tutela, per sostenere quel passaggio dalla strategia, ai sistemi, alle pratiche. Anche in questo, v'è molto da fare: sono necessari studi approfonditi che monitorino le pratiche di tutela, sono necessari analisi precise sugli esiti dei processi di presa in carico dei minori (Serbati & Milani, 2013; Vecchiato & Canali, 2012). La pedagogia in questo può e deve fare di più, e si proverà in conclusione a dire il perché.

## Conclusioni

Basta guardarsi intorno per dover riconoscere che, nonostante le anticipazioni dei filosofi, le ardite formulazioni dei giuristi, gli sforzi dei legislatori di buona volontà, fondamentali diritti dell'uomo vengono sempre più frequentemente trascurati o conculcati. La passione per l'uomo, il rispetto per l'altro, la volontà di ripiegarsi su chi ha bisogno di aiuto in un forte vincolo di solidarietà umana, la capacità reale di saper coniugare diritti e doveri, la sostituzione di un'etica di servizio a un'etica di rapina, il globale sviluppo della fraternità senza di cui eguaglianza e libertà rischiano per molti di risolversi in una tragica beffa, sono tutte condizioni essenziali perché i diritti umani non siano solo declamati ma concretamente goduti da tutti (Moro, 1991, p. 16).

A chiusura di questa breve riflessione, alcune precisazioni sono obbligatorie. Prima fra tutte, occorre precisare che quello di cui si è scritto sino ad ora è un movimento culturalmente e storicamente situato nella storia dell'Occidente e delle sue democrazie, segnate dal dramma della seconda guerra mondiale e da ciò che ne è derivato. Il movimento dei diritti umani e dei diritti all'infanzia, che del primo sono conseguenza, non nasce direttamente come riconoscimento della dignità umana ma ad esso giunge in questo ultimo secolo come conquista quanto mai fragile. La stessa Dichiarazione Universale è nata alla base di forti battaglie anche ideologiche (Cassese, 2002) che non possono essere trascurate.

Le strategie e i sistemi di tutela di cui si è fino ad ora trattato sono certamente irretiti di una retorica non sempre trasparente, come l'eco implicito di una visione di umanità 'buona', quasi non riconoscendo che dietro quelle violenze vi sono altri uomini, o al primato tacitamente attribuito al potere istituzionale della legge, del diritto come sovrastruttura rispetto ai singoli, come se quello stesso diritto non fosse prodotto di una cultura specifica.

Al tempo stesso, però, proprio quelle Convenzioni e Raccomandazioni sono dimostrazione del fatto che l'umanità si sa debole, che ha avuto modo di conoscere la banalità del male (Arendt, 2001), di cui troppo spesso rischia di dimenticarsi. Non è casuale che siano state proprio le violenze della seconda guerra mondiale e la tragedia dell'olocausto a ricordare all'uomo che era necessario un aiuto per ricordarsi di *essere uomo*: i diritti umani sono, in fondo, lo strumento di cui le società occidentali si sono dotate per tale ragione, per ricordarsi quale umanità vorrebbero essere.

L'essere umano non è, dunque, ontologicamente privo di violenza, né tantomeno è inevitabilmente violento. Eppure, la violenza che agisce sui minori, quella per la quale è necessaria una tutela, è *opera* dell'uomo. Ecco che allora serve un pensiero coraggioso che non arretri al considerare la violenza come atto umano, per quanto disumano. Non certo per darne giustificazione, richiamando a qualche forma di 'naturalità', quanto proprio per dichiarare che si può sconfiggere la violenza all'infanzia soltanto se l'umanità se ne fa

carico, se si assume la responsabilità delle proprie opere, muovendosi alla ricerca delle spinte – consapevoli e inconsapevoli – che li hanno generati. Per questo, l'ultima ma forse la principale forma di tutela è proprio una cultura ed un'etica della responsabilità, che chieda a ciascuno di fare i conti con sé, con la propria storia e con i propri vissuti di violenza, con le proprie paure, con la propria imperfetta umanità – a partire proprio dal proprio essere figli ed essere genitori, per spezzare a volte le pesanti eredità di stili genitoriali violenti (Corsi, 2016; Riva, 2012) –.

In estrema sintesi, si potrebbe dire che se la tutela è dello Stato e la protezione è delle pratiche, la vera difesa dalla violenza all'infanzia resta la comprensione dell'uomo, un comprendere come pensiero sensibile, non intellettualizzato ma viscerale, capace di sentire e di prendere con sé, per rielaborarlo come singolo e come collettività, il dolore, la paura, lo schifo persino che sta lì, nella violenza. Le strategie di cui si è qui argomentato, pertanto, hanno bisogno non solo di evidenze ma anche di storie, storie vive. La ribalta della cronaca, spesso, invece, anestetizza: un certo tipo di informazione scandalistica, urlando al 'mostro', al carnefice non umano, allontana la responsabilità e il coinvolgimento da parte del pubblico, proprio come fanno certe statistiche o certe dichiarazioni d'intenti troppo perfette. La violenza all'infanzia, per essere davvero sconfitta, ha invece bisogno di essere studiata e osservata nelle sue viscere, per comprenderla – e non tanto per spiegarla – lottando contro l'istintivo impulso a scappare via, cercando appunto riparo dietro a qualche retorica del 'mostruoso'.

Nel suo volume *Il rumore dell'erba che cresce*, Scarpati racconta del dramma delle bambine e ragazze in Cambogia drogate e sottoposte a torture a sfondo sessuale ai fini di realizzare filmati in vendita poi in Europa. In questo, una storia: "una coppia di giovani inglesi, vicini di stanza, tornando in camera dopo la cena, si erano accorti che usciva troppa luce da una stanza. Entrati in camera avevano sentito una specie di lamento, un pianto monotono e sottovoce, per diverse ore nella notte. La mattina seguente dopo aver avvisato il portiere e aver ricevuto un invito a farsi i fatti propri avevano provveduto ad avvisare i nostri uffici. [...] Quando, alcune ore dopo, arriviamo alla pensione con la polizia, delle tre bambine che vedremo nei filmati ne è rimasta solo una. Drogata e legata a un letto. La stanza era trasformata in un set cinematografico e, su un lato, vi era una valigia colma di strumenti di tortura: manette, coltelli, catene, museruole, oggetti enormi da introdurre nelle bambine... Le altre due bambine le trovammo solo dopo due giorni, in un bordello della zona, al quale erano state portate dall'albergatore. L'accordo era che una volta terminate le riprese a lui rimanevano le ragazze. Le poteva vendere e ricavare alcune centinaia di dollari" (Scarpati, 2006, p. 55). Tenere sempre in mente che l'aguzzino che ha torturato le bambine, il cliente che ha acquistato i video

delle atrocità su di loro compiute, l'albergatore che ha venduto le bambine non sono, purtroppo, mostri, esseri che nulla hanno a che fare con noi ma sono *tutti* esseri umani, come chi ora scrive e legge queste righe. Ricordare che la violenza ci riguarda tutti, da vicino e in prima persona, ingaggiandoci in una battaglia ancora lontana dall'essere vinta: questo è il primo reale atto di tutela dell'infanzia.

### Riferimenti bibliografici

- Aldama, A. (2003). *Violence and the Body: Race, Gender and the State*. Indiana: Indiana University Press.
- Arendt, H. (2001). *La banalità del male*. Milano: Feltrinelli.
- Ariès, Ph. (1968). *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*. Bari: Laterza.
- Becchi, E. (1994). *I bambini nella storia*. Roma-Bari: Laterza.
- Becchi, E. (a cura di) (1979). *Il bambino sociale. Privatizzazione e deprivatizzazione dell'infanzia*. Milano: Feltrinelli.
- Becchi, E. (a cura di) (1981). *L'amore dei bambini*. Milano: Feltrinelli.
- Becchi, E. & Julia, D. (a cura di) (1996). *Storia dell'infanzia. II. Dal Settecento a oggi*. Roma: Laterza.
- Biffi, E. (2013). Tutela. In *Pedagogia oggi*, 2, pp. 243-261.
- Bowlby, J. (1972). *L'attaccamento alla madre*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Boylan, J. & Dalrymple, J. (2009). *Cos'è l'advocacy nella tutela minorile. Guida per educatori e assistenti sociali*. Trento: Erickson.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *Ecologia dello sviluppo umano*. Milano: il Mulino.
- Cambi, F. & Ulivieri, S. (1988). *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*. Firenze: La Nuova Italia.
- Cassese (2002). *I diritti umani nel mondo contemporaneo*. Roma: Laterza.
- Corsi, M. (2016). *La bottega dei genitori*. Milano: FrancoAngeli.
- Covato, C. (2002). *Memorie di cure paterne. Genere, percorsi educativi e storie d'infanzia*. Milano: Unicopli.
- Covato, C. & Ulivieri S. (2002). *Itinerari nella storia dell'infanzia: bambine e bambini, modelli pedagogici e stili educativi*. Milano: Unicopli.
- Edling & Rydgren (2014), Analytical Sociology: Bringing Culture and identity Back. In *Sociologica*, 2.
- Epp & Walthinson (1996), *Systemic Violence: How Schools Hurt Children*, RoutledgeFalmer.
- Francia & Edling (2016), Children's rights and violence: A case analysis at a Swedish boarding school. In *Childhood*, 1-17.
- Freud, S. (1970). *Opere, vol. 4*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Hart, R. (1992). *Children's Participation: From Tokenism to Citizenship*. Firenze: UNICEF International Child Development Centre.
- Jenks, C. (1996). *Childhood*. London: Routledge.
- Key, E. (1906). *Il secolo dei fanciulli*. Torino: Bocca.

- Krug, E., Dahlberg, L. & Mercy, J. (2002). *World report on violence and health*. Geneva: WHO.
- Lindsay, M. (1992). *Highlight: An Introduction to Children's Rights*. London: National Children's Bureau.
- Macinai, E. (2006). *L'infanzia e i suoi diritti. Sentieri storici, scenari globali e emergenze educative*. Pisa: ETS.
- Macinai, E. (2013). *Pedagogia e diritti dei bambini. Uno sguardo storico*. Roma: Carocci.
- Montessori, M. (1949). *Educazione e pace*. Milano: Garzanti.
- Moro, A.C. (1991). *Il bambino è un cittadino*. Milano: Mursia.
- Mostardi, G., Scardaccione, G. & Petrosino, M. (2006). *Minori a rischio. Come costruire progetti di tutela*. Milano: FrancoAngeli.
- Parton, N. (2006). *Safeguarding Childhood: Early Intervention and Surveillance in a Late Modern Society*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Piaget, J. (1952). *La psicologia dell'intelligenza*. Firenze: Giunti-Barbera.
- Polenghi, S. (2003). *Fanciulli soldati. La militarizzazione dell'infanzia abbandonata nell'Europa moderna*. Roma: Carocci.
- Postman, N. (1984). *La scomparsa dell'infanzia*. Roma: Armando.
- Riva, M.G. (1993). *L'abuso educativo. Teoria del trauma e pedagogia*. Milano: Unicopli.
- Riva, M.G. (2012). *Giovani oggi: riflessioni pedagogiche tra crisi del modello d'autorità e sindrome narcisistica*. In *Educational Sciences and Society*, 3(1), 36-58.
- Scarpato, M. (2006). *Il rumore dell'erba che cresce*. Roma: Infinito Edizioni.
- Scarpato, M. (2012). *I diritti dei bambini. Come aiutare noi e i nostri figli a diventare adulti migliori*. Roma: Infinito Edizioni.
- Serbati, S. & Milani, P. (2013). *La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili*. Roma: Carocci.
- Trisciuzzi L. (1976). *La scoperta dell'infanzia*. Firenze: Le Monnier.
- Trisciuzzi, L. (1990). *Il mito dell'infanzia nell'immaginario collettivo e l'immagine scientifica*. Napoli: Liguori.
- Trisciuzzi, L. & Cambi, F. (1989). *L'infanzia nell'età moderna*. Roma: Editori Riuniti.
- Ulivieri S. (1990). *La scoperta dell'infanzia nella ricerca storica: il non detto e il troppo detto*. In E. Beseghi (a cura di), *Lo specchio di Biancaneve. I bambini nei media alle soglie del Duemila*. Teramo: EIT, pp. 29-45.
- Ulivieri S. (a cura di) (1999). *Le bambine nella storia dell'educazione*. Roma-Bari: Laterza.
- Vecchiato, T. & Canali, C. (2012). *Valutare le competenze genitoriali*. In *Studi Zancan*, 6, pp. 31-46.
- Vygotskij, L.S. (1974). *Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori*. Firenze: Giunti-Barbera.